



Al Responsabile Unico del Procedimento

c/o Provveditorato interregionale  
per le OO.PP. per Lombardia ed Emilia Romagna  
[oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it](mailto:oop.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it)

Fasc. Anac n. 3765/2023 (da citare nella corrispondenza)

### Oggetto

Provveditorato interregionale per le OO.PP. per Lombardia ed Emilia Romagna: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Redazione della Diagnosi Energetica dei lavori di ristrutturazione dell'ala dell'ex procura della Repubblica presso il Palazzo di Giustizia di Monza (CIG 9728248436)

#### Comunicazione di definizione del procedimento

Con esposto acquisito al prot. Anac con il numero 33309 del 02.05.2023, già formulato nei riguardi della Stazione appaltante, OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico economica, segnalava alcune criticità nel disciplinare di gara della procedura in oggetto.

Nello specifico rappresentava, in riferimento all'art. 5 dello schema di disciplinare riguardante il pagamento del compenso del direttore dei lavori che *"La corresponsione di una rilevante percentuale del corrispettivo solo a seguito della conclusione dei lavori sembra essere eccessiva e sproporzionata, considerato che l'intera somma da liquidare al progettista a fronte dello svolgimento del servizio sembra già essere nella piena disponibilità della stazione appaltante. Suscita inoltre perplessità il riconoscimento al progettista di un importo pari al 45% del valore del contratto al momento del raggiungimento del 60% dell'avanzamento dell'opera, imponendo un'ulteriore esposizione finanziaria che non sembra essere debitamente giustificata e appare pertanto pregiudizievole"*

Sotto altro profilo, in riferimento al calcolo dei corrispettivi, OICE segnalava che *"si ricomprende all'interno delle spese forfettarie anche quelle relative a "rilievi e saggi per la diagnosi energetica", riconosciute nella misura del 4%." e che "il documento di calcolo dei compensi sembra omettere di considerare alcune prestazioni che risultano invece essenziali per il corretto svolgimento dell'incarico (a) Rendicontazione e liquidazione tecnico contabile; b) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; c) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori). L'omesso riconoscimento del compenso per le prestazioni sopra elencate sembra determinare una sottostima della parcella di circa il 27,5% atteso che, sommando al compenso posto a base di gara quello da riconoscere per lo svolgimento delle predette attività, esso raggiungerebbe, come si evince dal documento di simulazione di calcolo allegato, la somma complessiva di euro 532.889,40 al netto degli oneri relativi alle prove per la diagnosi energetica" (...)* "in violazione del principio dell'equo compenso sancito dall'articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, nonché delle Linee guida Anac n. 1"

Preliminarmente, si rappresenta che, previa verifica sul sito della stazione appaltante, non è stato rinvenuto l'elaborato contenente il calcolo del compenso, bensì solo una stima dello stesso, che non può assurgere a documento definitivo, ed in cui non sono ricomprese in maniera precisa le singole prestazioni.

UFFICIO UVLA

T +39 06 36723520

Via Marco Minghetti, 10

W [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) 00186 - Roma

Nel disciplinare di gara si legge che *"le prestazioni richieste sono dettagliate nello schema di disciplinare di incarico allegato nei Documenti di Gara"*, in cui però, non si rinviene un calcolo per la definizione del compenso, essendo riportate solo le categorie, peraltro non in maniera esaustiva.

Sul punto si richiamano i numerosi pronunciamenti di questa Autorità (ex multis Nota del Presidente del 05.07.2023) per cui tra gli atti di gara deve essere riportato l'elaborato contenente il procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei compensi da porre a base di gara, dal quale risulti altresì che le tabelle ministeriali siano state assunte a parametro di riferimento per il calcolo degli stessi; conformemente alle Linee guida n. 1 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria secondo cui "per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara"*.

Per quanto attiene alla mancata inclusione nel calcolo del compenso di alcune prestazioni del DL - ovvero la rendicontazione e liquidazione tecnico contabile - si richiama il Comunicato del Presidente del 25.10.2023 in merito alla necessità di ricomprendere nel calcolo del compenso tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, con riferimento alle procedure bandite secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016, nonché i principi delle Linee Guida n. 1, ribaditi nel Comunicato del Presidente 8 novembre 2022 *"volti a chiarire che al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, con l'ulteriore precisazione che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi"* (Comunicato del Presidente del 25.10.2023).

Conclusivamente, per quanto concerne l'inclusione delle spese per i rilievi e saggi per la diagnosi energetica tra le spese generali e forfettarie previste nella misura del 4%, si rappresenta che, sarebbe apparso maggiormente conforme ai principi sopra richiamati, prevedere una singola prestazione autonoma per tali indagini, conformemente all'articolo 6 del DM parametri secondo cui *"per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate"*, e precipuamente applicare la prestazione Qbll.02 *"Rilievi dei manufatti"*, facente parte della progettazione definitiva parimenti alla *"Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini"* (Qbll.22).

Le spese e gli oneri accessori, che vengono stabiliti in maniera forfettaria rispetto al compenso e secondo l'importo delle opere, includono le spese cd. vive di trasporto, di studio, di pagamento di collaboratori, e non riguardano, indagini strumentali che costituirebbero di per sé una prestazione.

Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare le spese per i rilievi e saggi per la diagnosi energetica come prestazione a sé stante e comunque, in ogni caso svincolare tali spese da quelle generali ed includere in una voce a sé stante.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, invitando l'amministrazione al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici con particolare riferimento alla definizione delle prestazioni da computare nel compenso posto a base di gara.

Il Dirigente dell'Ufficio

Maurizio Ciccone

Firmato digitalmente da:  
MAURIZIO CICCONE  
ANAC AUTORITÀ NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE  
Firmato il: 28-12-2023 11:56:57  
Seriale certificato: 2628358  
Valido dal 16-05-2023 al 16-05-2026